



FONDO PENSIONE  
DI PREVIDENZA BIPIEMME

Comunicazione 1/2017

## Accesso al fondo esuberi: implicazioni riguardanti la posizione nel Fondo Pensione.

### Opzioni

Gli Associati al Fondo Pensione Bipiemme che cessano il rapporto di lavoro per adesione all'esodo, con accesso al fondo esuberi, vengono garantiti e tutelati, in base allo Statuto (Art. 10 - *Prestazioni pensionistiche*; Art. 12 - *Trasferimento e riscatto della posizione individuale*) ed alla normativa di riferimento: il Decreto Legislativo 5.12.2005, n. 252 (G.U. 13 dicembre 2005 n. 289 S.O. n. 200) in particolare Art. 11 *Prestazioni*; Art. 14 *Permanenza nella forma pensionistica complementare e cessazione dei requisiti di partecipazione e portabilità*; Art. 15 *Vicende del fondo pensione*).

In particolare, gli stessi potranno esercitare le seguenti opzioni.

### Mantenimento

- La posizione individuale può essere mantenuta presso il Fondo, con o senza contribuzione volontaria e sino a diversa disposizione dell'Associato.

### Trasferimento

- La posizione individuale può essere trasferita ad altra forma di previdenza complementare, con esenzione da qualsiasi onere fiscale.

### Riscatto totale o parziale

- Non esiste un termine entro il quale l'Associato che ha aderito al Fondo di solidarietà debba chiedere il riscatto; questo può essere dunque chiesto in qualsiasi momento da quando l'Associato è entrato in mobilità e sino al momento in cui matura il diritto alla pensione.
- Poiché l'accesso al fondo esuberi è equiparato alle procedure di mobilità, l'Associato può fruire della specifica causale che consente il riscatto del solo 50% della posizione, così come previsto dalla Legge e dallo Statuto e regolato, per i profili fiscali, dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 399/E del 22.10.2008 (c.d. causale mobilità). A tale opportunità si aggiunge la generale facoltà di riscatto, ammessa dallo Statuto del Fondo, che consente di riscattare la posizione individuale anche per la parte residua (c.d. causale "cause diverse"). Pertanto, avvalendosi solo della prima causale oppure di entrambe le causali, anche con tempistiche diverse, l'Associato può scegliere tra riscatto parziale e riscatto totale della posizione, nel modo seguente:



## FONDO PENSIONE DI PREVIDENZA BIPIEMME

1. **il riscatto totale** si realizzerà con la liquidazione in un'unica soluzione della posizione individuale, imputata per il 50% alla causale "mobilità" e per il residuo 50% alla causale "cause diverse";
  2. **il riscatto parziale** si realizzerà con la liquidazione del 50% della posizione individuale, imputata alla causale "mobilità". Il residuo 50% della posizione rimarrà investito presso il Fondo, senza obblighi di contribuzione e sino a diverse disposizioni dell'interessato: tra tali disposizioni potranno esservi, oltre al trasferimento, il riscatto del residuo in un secondo momento, ovvero la liquidazione della prestazione in rendita o in capitale - alla maturazione del diritto alla pensione, anche prima del diritto all'erogazione della stessa (c.d. finestra) - con un trattamento fiscale di maggior favore rispetto a quello riservato al riscatto.
- I soggetti che si trovano nella situazione descritta (c.d. "esodati") sono da considerare a tutti gli effetti Associati al Fondo (purché non chiedano il riscatto dell'intera posizione) e pertanto conservano tutti i diritti previsti dallo Statuto e richiamati nella Nota Informativa (compreso quello di fare ricorso alle anticipazioni) e ciò indipendentemente dal fatto che in sede di adesione al Fondo di solidarietà abbiano convenuto o meno con l'Azienda di continuare il versamento dei contributi al Fondo nelle percentuali previste.

### Tipologia di tassazione

Ai fini delle tipologie di riscatto prima elencate, l'applicazione della tassazione alle somme accumulate dall'Associato nel Fondo Pensione dipende dai seguenti elementi:

### Qualifica dell'Associato

Si distingue fra "vecchio iscritto" e "nuovo iscritto". E' "vecchio iscritto" colui che alla data del 28 aprile 1993 era iscritto ad una forma di previdenza complementare – anche diversa dal Fondo BPM – e non ne ha riscattato la posizione, mantenendo così la continuità della propria vita previdenziale. Se non possiede tali requisiti il soggetto è "nuovo iscritto".

### Periodi fiscali

Il montante accumulato nel corso della "vita previdenziale" dell'Associato, viene tassato in base alle regole vigenti quando sono stati effettuati i versamenti dei contributi. Si distinguono pertanto tre periodi, per i quali valgono tipologie di tassazione diverse:

- periodo A: fino al 31/12/2000;
- periodo B: dall'1/1/2001 al 31/12/2006;
- periodo C: dall'1/1/2007.

(Le somme riscattate sono imputate a partire dai periodi più retrodatati e via via risalendo nel tempo - first in, first out).



FONDO PENSIONE  
DI PREVIDENZA BIEMME

### Tipologie di tassazione

- Tassazione separata con "aliquota TFR" determinata dal Datore di lavoro;
- Tassazione separata con "aliquota interna al Fondo" determinata dal Fondo Pensione;
- Ritenuta a titolo di imposta pari al 23%;
- Ritenuta a titolo di imposta pari al 15%, ridotto dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo di iscrizione al Fondo fino alla misura minima del 9%;
- Tassazione ordinaria: a differenza degli altri regimi di tassazione, le somme assoggettate a tassazione ordinaria fanno cumulo con eventuali ulteriori redditi percepiti nell'anno del riscatto. Tuttavia, l'assegno di solidarietà, è soggetto a tassazione separata e quindi, in assenza di altri redditi, le somme riscattate e assoggettate a tassazione ordinaria costituiranno l'unico reddito dell'anno.

In caso di riscatto, i suddetti elementi si combinano nel modo seguente:

### Associati "vecchi iscritti": riscatto prima della prestazione pensionistica

Causale	Misura	Periodo A	Periodo B	Periodo C
Mobilità	50%	Aliquota TFR	Aliquota interna al Fondo	Aliquota del 15% ridotta sino al 9%, con i criteri sopra descritti
Cause diverse	50%	Aliquota TFR	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%

### Associati "nuovi iscritti": riscatto prima della prestazione pensionistica

Causale	Misura	Periodo A	Periodo B	Periodo C
Mobilità	50%	Aliquota interna al Fondo	Aliquota interna al Fondo	Aliquota del 15% ridotta sino al 9%, con i criteri sopra descritti
Cause diverse	50%	Aliquota interna al Fondo	Tassazione ordinaria	Aliquota del 23%

### Associati "vecchi iscritti": liquidazione della prestazione pensionistica

Causale	Misura	Periodo A	Periodo B	Periodo C
Prestazione Pensionistica in capitale	50% residuo o 100%	Aliquota TFR	Aliquota interna al Fondo	Aliquota del 15% ridotta sino al 9%, con i criteri sopra descritti
Prestazione Pensionistica in forma di rendita qualora il 70% del maturato dal 1°.1.2007, convertito in rendita, sia maggiore del 50% dell'assegno sociale	50% del periodo C	==	==	Aliquota del 15% ridotta sino al 9%, con i criteri sopra descritti



FONDO PENSIONE  
DI PREVIDENZA BIPIEMME

### Associati “nuovi iscritti”: liquidazione della prestazione pensionistica

Causale	Misura	Periodo A	Periodo B	Periodo C
Prestazione Pensionistica in capitale, con iscrizione al Fondo Pensione superiore a 5 anni	50%	Aliquota interna al Fondo	Aliquota interna al Fondo	Aliquota del 15% ridotta sino al 9%, con i criteri sopra descritti
Prestazione Pensionistica in forma di rendita	50%	per le prestazioni in forma di rendita è prevista la tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile	Aliquota interna al Fondo	Aliquota del 15% ridotta sino al 9%, con i criteri sopra descritti